



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) [REDACTED]	Presidente
(TO) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore [REDACTED]

Seduta del 13/02/2018

Esame del ricorso n. 0151618/2017 del 06/02/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 2008 - [REDACTED] SOCIETA' PER AZIONI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) [REDACTED]	Presidente
(TO) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore [REDACTED]

Seduta del 13/02/2018

FATTO

Il ricorrente dichiara di aver stipulato in data 16 aprile 2009 un contratto di finanziamento con altro intermediario, da rimborsare in 84 rate mensili, in relazione al quale lamenta la mancata inclusione nel computo del TAEG dei costi dell'imposta sostitutiva (€ 71,42) e dei premi relativi all'assicurazione del credito, a suo avviso "obbligatoria" essendo una condizione essenziale per ottenere il credito, con conseguente difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, in quanto il TAEG contrattuale del finanziamento è pari all'11,34% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi e l'imposta sostitutiva, è pari al 16,53 %. In particolare afferma che il costo assicurativo deve essere considerato ai fini del computo del TAEG quale costo obbligatorio in quanto: trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipulazione è in concomitanza a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; il beneficiario dell'assicurazione è la banca contraente; la polizza è stata stipulata per il tramite e nell'interesse sostanziale della banca, la quale ottiene una remunerazione dalla compagnia assicurativa per il collocamento della polizza. Il ricorrente afferma che, alla luce delle predette considerazioni, ai finanziamenti in controversia deve essere applicato l'art. 125 *bis*, commi 6 e 7, tub. Afferma inoltre che il documento di sintesi non riporta il valore del TEG, che, ricalcolato con inclusione delle spese assicurative ed esclusione dell'imposta sostitutiva, ammonta al 16,42%, superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, per cui al



contratto è stato applicato un tasso di interesse usurario. Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente chiede all'ABF il riconoscimento del diritto alla restituzione della somma di € 10.081,14, a titolo di "differenza tra gli interessi pagati dalla stessa sulle rate scadute e quelli ricalcolati al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto". In via subordinata, chiede il rimborso della somma di € 11.399,88, a titolo di ripetizione degli interessi usurari versati, ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.

Nelle controdeduzioni l'intermediario sostiene nel merito che la sottoscrizione delle polizze non era una condizione per ottenere il finanziamento e che le deduzioni della parte ricorrente (la quale ha sottoscritto il contratto) sull'obbligatorietà della copertura assicurativa sono prive di riscontro oggettivo. Afferma inoltre che correttamente non è stato incluso nel TAEG il costo relativo all'imposta sostitutiva e che questo risulta calcolato in conformità alla normativa vigente *pro tempore* ed inferiore al tasso soglia del periodo (13,545%). L'intermediario resistente inoltre, a seguito della richiesta di integrazione documentale del Collegio, ha prodotto un contratto di finanziamento, stipulato in data 24 giugno 2009, avente TAN identico a quello del contratto di finanziamento controverso e non contenente l'indicazione di coperture assicurative associate.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte in primo luogo sulla non corretta determinazione del TAEG lamentata dal ricorrente in quanto esso non include i costi dell'imposta sostitutiva e delle polizze assicurative sottoscritte unitamente al contratto di finanziamento oggetto di controversia.

La questione principale è relativa alla qualificazione quali obbligatorie o facoltative delle polizze assicurative concluse in sede di stipula del contratto di finanziamento. Più in particolare, deve farsi riferimento, *ratione temporis*, all'art. 122, comma 1, tub, in base al quale "il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito", secondo le modalità di calcolo stabilite dal CICR (art. 122, comm 2, tub), in base alle quali "le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore" debbono essere incluse nel TAEG (art. 2, comma 3, lett. d) del Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992).

Il Collegio rileva in primo luogo che spetta al mutuatario dimostrare il carattere obbligatorio della polizza sottoscritta. A tal fine, in base all'orientamento recentemente espresso dal Collegio di Coordinamento (Cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17), è consentito assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo

Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, si evince che l'adesione alle polizze è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento e che la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento. Risulta inoltre che il prodotto assicurativo è diretto alla copertura del rischio del debitore contraente in caso di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, ed è parametrato al debito residuo. In base al citato orientamento del Collegio di Coordinamento, il carattere obbligatorio della polizza, provato dalla parte ricorrente attraverso tali presunzioni, ancor



più rilevanti quando, come nel caso in esame, contraente e beneficiario sia lo stesso intermediario, potrà tuttavia essere escluso qualora la parte resistente “fornisca elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: a) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; b) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; c) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”. Nel caso in esame dalla documentazione prodotta non emerge alcuna indicazione comparativa dei costi del finanziamento con e senza polizza ed il diritto di recesso, regolato dall’art. 9 delle condizioni di assicurazione, prevede un diritto di recesso limitato a sessanta giorni. A supporto dell’asserita facoltatività dell’adesione alla copertura assicurativa, l’intermediario resistente, a seguito della richiesta di integrazione documentale del Collegio, produce copia di un contratto di finanziamento stipulato nello stesso periodo, avente TAN identico a quello del contratto controverso, accompagnata dalla dichiarazione “che entrambi i clienti avevano il medesimo merito creditizio”. In base all’orientamento più recente espresso dai Collegi territoriali, per contrastare la rilevanza delle presunzioni circa l’obbligatorietà della polizza, è necessaria la produzione di alcuni contratti stipulati a condizioni analoghe, di conseguenza paragonabili, intendendosi per tali condizioni, ad esempio, importi, durata, periodo e TAN analoghi. Il Collegio ritiene che nel caso in esame l’unico contratto prodotto, il cui TAN è identico ma l’importo concesso risulta molto inferiore (30% dell’importo relativo al contratto oggetto di controversia) e la durata dimezzata (42 mesi contro gli 84 mesi previsti dal contratto oggetto di controversia), non possa ritenersi sufficiente a vincere il significato probatorio delle presunzioni connesse al nesso tra la polizza e il contratto di finanziamento, con la conseguenza che le polizze devono presumersi imposte dal creditore ed il costo assicurativo pertanto illegittimamente escluso dal computo del TAEG. Ne consegue che, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis*, deve trovare applicazione l’art. 124, comma 5, tub, e ciò in via assorbente rispetto alle ulteriori questioni e domande proposte in via subordinata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario provveda alla sostituzione del tasso di interesse convenzionale con quello previsto dall’art. 124 T.U.B. (nella versione vigente *ratione temporis*), ricalcolando il relativo piano di ammortamento e procedendo alle conseguenti restituzioni in favore di parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1